

Procedura aperta - “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”

Verbale di gara

XVII Seduta pubblica del 10/06/2019

Il giorno 10 giugno 2019 alle ore 15:30 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, via San Giorgio 1, viene aperta la diciassettesima seduta pubblica di gara della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico relativo all'esecuzione di tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture necessarie alla realizzazione dell'intervento denominato “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”, come meglio specificato nei documenti di gara.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. ing. Luca Castagna, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario l'avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Si prosegue la verifica della documentazione amministrativa del concorrente n. 5 R.T.I. ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A. – Giustiniana S.r.l.

All'esito dell'istruttoria condotta si dà atto che:

- La società capogruppo ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture ha indicato nella documentazione amministrativa le cariche rilevanti proprie, del socio di maggioranza, nonché della società Tecnis, il cui ramo di azienda è stato acquisito dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione della presente gara. La predetta Tecnis ha una composizione societaria formata da due soci al 50% per i quali non sono state indicate cariche rilevanti. Si ritiene di dover richiedere che venga prodotta dichiarazione da cui risultino le cariche rilevanti dei due soci della citata società Tecnis e l'assenza nei loro confronti di cause ostantive ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.
- La società mandante Giustiniana ha dichiarato nel proprio DGUE la presenza di quattro annotazioni nel Casellario ANAC. Con riferimento alla prima e alla quarta annotazione, si ritiene che riguardino vicende rilevanti esclusivamente nelle diverse gare che le hanno originate. La terza annotazione non rileva ai fini dell'ammissione alla gara. La seconda annotazione potrebbe astrattamente assumere rilievo ostantivo e dunque deve essere verificata la vicenda concreta che ne ha dato origine. Tuttavia, questa Stazione Appaltante ha già provveduto in tal senso, con riferimento al medesimo operatore economico, nella recente altra gara CIG n. 7581087EE3, in allora acquisendo e valutando la documentazione rilevante. Le conclusioni di non ostantività ivi raggiunte valgono anche per l'odierna gara. Si dà, infatti, atto che l'impresa ha in quella sede fornito il provvedimento di risoluzione in danno come richiesto, nonché l'atto di transazione che ha posto fine alla conseguente controversia. Dalla transazione si ricava che in via bonaria sono state parzialmente riconosciute le pretese pecuniarie dell'impresa e non invece quella della sua committente pubblica, la quale si è



anche impegnata a comunicare ad ANAC l'avvenuta composizione della lite con richiesta di cancellazione dell'annotazione fatta apporre sul casellario informatico.

In questo quadro non emergono indizi per ravvisare in questa sede un grave errore professionale e, dunque, l'impresa risulta esente dalla ipotizzata causa di esclusione.

- Il concorrente ha presentato per le attività di cui all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 i nominativi di potenziali subaffidatari e le relative iscrizioni o domande di iscrizione alle white list presso le competenti Prefetture.

Poiché le suddette attività di cui all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 possono non costituire subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016, non si ritiene necessario che venga prodotta la documentazione prevista per i potenziali subappaltatori, anche in conformità con quanto indicato in risposta a corrispondente quesito di gara.

- Con riguardo al potenziale subappaltatore CLF, non risultano indicati i nominativi dei soggetti che ricoprono, o hanno ricoperto nell'anno antecedente la pubblicazione della gara, cariche rilevanti del socio di maggioranza Strukton Rail Italy. Tuttavia, i medesimi rilievi relativi al predetto potenziale subappaltatore sono già stati affrontati e positivamente risolti, nell'ambito della presente gara, con riferimento al concorrente n. 4, che ha indicato il medesimo potenziale subappaltatore. Si ritiene pertanto che tali rilievi debbano intendersi già superati anche in questa sede.
- Il potenziale subappaltatore General Smontaggi ha dichiarato nel DGUE di non essere tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999, senza addurre alcuna motivazione. Tuttavia, i medesimi rilievi relativi al predetto potenziale subappaltatore sono già stati affrontati e positivamente risolti, nell'ambito della presente gara, con riferimento al concorrente n. 4 che ha indicato il medesimo potenziale subappaltatore. Si ritiene pertanto che tali rilievi debbano intendersi già superati anche in questa sede.
- Il potenziale subappaltatore Trevi ha dichiarato una risoluzione contrattuale contestata in giudizio. Tuttavia, i medesimi rilievi relativi al predetto potenziale subappaltatore sono già stati affrontati e positivamente risolti, nell'ambito della presente gara, con riferimento al concorrente n. 2, che ha indicato il medesimo potenziale subappaltatore. Si ritiene pertanto che tali rilievi debbano intendersi già superati anche in questa sede.
- Con riferimento al potenziale subappaltatore COEDIS, nel mod. B appare soltanto un socio unico persona giuridica senza indicate le cariche rilevanti di quest'ultimo. Si ritiene di dover richiedere che venga prodotta dichiarazione da cui risultino le cariche rilevanti in capo al socio unico e l'assenza nei loro confronti di cause ostative ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.
- Con riferimento al potenziale subappaltatore CMCI, dalla visura camerale allegata alla documentazione prodotta si ha evidenza di una società di revisione per la quale non sono state prodotte le dichiarazioni sulle cariche rilevanti. Si ritiene di dover richiedere che venga prodotta



dichiarazione da cui risultino le cariche rilevanti della società di revisione e l'assenza nei loro confronti di cause ostantive ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento agli elementi sopra descritti per i quali si rendono necessarie integrazioni documentali, si attiva la procedura di soccorso istruttorio, assegnando al concorrente n. 5 il termine del 20/06/19 per la trasmissione, mediante piattaforma telematica, della documentazione integrativa.

Il R.U.P. aggiorna le operazioni di gara alla successiva seduta pubblica, già calendarizzata per la giornata del 13/06/2019 alle ore 10:00, durante la quale si proseguirà la verifica della documentazione amministrativa.

Alle ore 18.00 si dichiara chiusa la seduta pubblica.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Il R.U.P. Ing. Luca Castagna



Il Segretario Avv. Giacomo Marchese

